

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1976, N. 54

Norme sul divieto di compensi accessori agli impiegati regionali

(BURL n. 52, 2° suppl. del 31 Dicembre 1976)

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-12-31;54



Art. 1.(1)



Art. 2.(1)



Art. 3.(1)



Art. 4.(2)

1. Al finanziamento delle attività assistenziali a favore del personale regionale si provvede con i fondi stanziati annualmente su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio della Giunta regionale e del Consiglio regionale in misura non superiore al 2 per cento del rispettivo ammontare degli oneri per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del proprio personale.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio determinano i criteri per la gestione dei rispettivi fondi di cui al presente articolo sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.



Art. 5.(3)

NOTE:

1. L'articolo è stato abrogato dall'art. 5, comma 2 della l.r. 22 novembre 1982, n. 63.
2. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32.
3. L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia